

Codice A1701B

D.D. 25 settembre 2021, n. 818

L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 - approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate



ATTO DD 818/A1701B/2021

DEL 25/09/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia.

Il D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102, recante Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, dispone, al Capo I, aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;

l'art. 11 del summenzionato D.Lgs n. 102/2004 (nel cui ambito operano gli Organismi collettivi di difesa), sancisce che tali Organismi sono costituiti da imprenditori agricoli per l'attuazione di iniziative di difesa attiva e passiva delle produzioni e devono costituirsi con atto pubblico, adottando una delle seguenti forme giuridiche:

- associazioni persone giuridiche di diritto privato;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- consorzi di cui all'articolo 2612 e seguenti del codice civile o società consortili di cui all'articolo 2615-ter del medesimo codice;

l'art. 14, comma 2, sempre del medesimo decreto legislativo, dispone che gli Organismi collettivi di difesa, per il raggiungimento delle finalità associative, possono deliberare di far ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto nel decreto legislativo, mediante contratti da stipulare, anche dagli stessi Organismi in nome e per conto dei soci, qualora essi non vi provvedano

direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

La legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1, di riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, all'articolo 13, in coordinato disposto con il comma 1, lettera o), dell'Allegato B alla medesima legge regionale e con l'articolo 6, comma 3, lettera e), sancisce - in accompagnamento alle misure di aiuto attivate a livello statale per la prevenzione e la gestione del rischio in agricoltura - che la Giunta regionale con propria deliberazione attiva specifici interventi, nell'ambito del Programma regionale degli interventi, relativi, tra l'altro, al pagamento di premi assicurativi per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali, da avversità atmosferiche, da epizootie, da incidente ambientale, per lo smaltimento dei capi morti o per i danni causati da animali protetti;

l'articolo 109 (Norme transitorie) della legge regionale sopra richiamata n. 1/2019, dispone che, fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'art. 6 della medesima legge, restano in vigore le disposizioni normative precedenti oggetto di abrogazione da parte della stessa legge ed in particolare l'articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 ed il comma 3 dispone, inoltre, che gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della legge stessa, restino efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla medesima legge.

La legge regionale n. 28 del 29 dicembre 2015 di assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie, all'articolo 19, comma 1, istituisce una misura di sostegno finanziario a favore di polizze in campo zootecnico, a copertura dei rischi gravanti sugli allevamenti operanti in Piemonte, anche ad integrazione di analoghi aiuti nazionali, nel rispetto dei limiti di aiuto e dei vincoli previsti dalla regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato;

il suddetto articolo 19, in particolare, sancisce che le domande di aiuto per il contributo regionale possano essere presentate anche avvalendosi degli Organismi collettivi di difesa di cui al Capo III del D.lgs. 102/2004 i quali provvedono all'erogazione del contributo regionale alle imprese zootecniche consorziate ed assicurate per il loro tramite (comma 2) e che sono demandate alla Giunta regionale la regolamentazione e la definizione delle tipologie di polizze ammesse alla presente misura di sostegno, nonché i conseguenti atti applicativi (comma 4).

I rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa finalizzati all'esecuzione, da parte di questi ultimi, delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia ai sensi delle normative sopra richiamate è regolato da un'apposita convenzione il cui schema è stato approvato con la Determinazione Dirigenziale n. A-17 – 150 del 17 febbraio 2021.

L'articolo 3 della predetta convenzione disciplina le responsabilità e gli obblighi delle parti contraenti.

In particolare, si dispone che all'Organismo collettivo di difesa spettano i seguenti adempimenti:

- concedere il contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, solo dopo un proprio provvedimento formale di concessione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici e riportando altresì, nel provvedimento di concessione, anche il codice di pre-

registrazione della concessione nel SIAN (SIAN-COR) per ciascun beneficiario;

- erogare il contributo regionale al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'OCD e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del OCD;
- fornire alla Regione Piemonte, entro 180 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati, secondo le indicazioni contenute nell'atto regionale di concessione del contributo regionale al predetto OCD, comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione;
- attenersi, qualora si avvalga dei servizi informatici SIAP di Regata e del SIAN per l'interrogazione massiva di RNA, finalizzata all'ottenimento dei codici VERCOR e per l'inserimento dei dati relativi all'aiuto concesso ed erogato in SIAN, alle indicazioni operative ed ai Manuali d'uso forniti dal C.S.I. Piemonte o dalla Regione Piemonte, o dal SIAN, per quanto di rispettiva competenza;
- rispettare le norme sulla trasparenza degli aiuti (D.Lgs n. 33/2013);
- conservare la documentazione relativa all'aiuto regionale ricevuto e trasferito al beneficiario finale per un periodo di 10 anni dalla data di trasmissione della rendicontazione finale alla Regione Piemonte.

L'Associazione regionale Condifesa, con la sua nota n. 71 del 23 luglio 2021, chiede le seguenti modifiche al testo della convenzione:

- prevedere un termine di 90 giorni per la concessione dell'aiuto ai beneficiari finali da parte degli organismi collettivi di difesa;
- portare il termine di 180 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD, a 360 giorni, per fornire alla regione Piemonte la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati.

In data 30 luglio 2021, il Coordinamento Consorzi di difesa, con propria nota (prot. regionale n. 20579), avanza un'analogha richiesta di portare il termine per l'erogazione del contributo regionale da 180 giorni ad un anno, per agevolare procedure di pagamento del contributo regionale ai soci assicurati tramite forme di compensazione con i contributi consortili annui dovuti.

Ritenuto opportuno agevolare le forme di trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del Organismo collettivo di difesa, attraverso l'allungamento del termine a 360 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA per fornire alla regione Piemonte la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati.

Ritenuto altresì opportuno specificare il termine entro il quale i predetti Organismi devono effettuare la concessione del contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto, individuandolo in 90 giorni dal mandato di pagamento di ARPEA del contributo regionale agli Organismi stessi.

Ritenuto opportuno, infine, modificare la parte di testo della Convenzione in oggetto in cui si specifica che le indicazioni relative alle modalità di rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati, siano

contenute nell'atto regionale di concessione del contributo regionale ai predetti Organismi collettivi di difesa, svincolando la necessità che tali indicazioni siano espresse in tale atto e consentendo, perciò, una maggiore flessibilità al Settore nell'espletare tale funzione.

Considerato opportuno, pertanto, modificare la seconda parte dell'articolo 3 della Convenzione, dedicata agli adempimenti per gli Organismi collettivi di difesa, nel seguente modo:

- concedere il contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto – entro 90 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD – solo dopo un proprio provvedimento formale di concessione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici e riportando altresì, nel provvedimento di concessione, anche il codice di pre-registrazione della concessione nel SIAN (SIAN-COR) per ciascun beneficiario;
- erogare il contributo regionale al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'OCD e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del OCD;
- fornire alla Regione Piemonte, entro 360 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati, secondo le indicazioni fornite dal Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione;
- attenersi, qualora si avvali dei servizi informatici SIAP di Regata e del SIAN per l'interrogazione massiva di RNA, finalizzata all'ottenimento dei codici VERCOR e per l'inserimento dei dati relativi all'aiuto concesso ed erogato in SIAN, alle indicazioni operative ed ai Manuali d'uso forniti dal C.S.I. Piemonte o dalla Regione Piemonte, o dal SIAN, per quanto di rispettiva competenza;
- rispettare le norme sulla trasparenza degli aiuti (D.Lgs n. 33/2013);
- conservare la documentazione relativa all'aiuto regionale ricevuto e trasferito al beneficiario finale per un periodo di 10 anni dalla data di trasmissione della rendicontazione finale alla Regione Piemonte.

Ritenuto di informare gli Organismi collettivi di difesa firmatari della convenzione in oggetto delle presenti modifiche al testo dell'articolo 3, attraverso un'apposita comunicazione, sottoscritta da ciascun Organismo per accettazione e ritrasmessa al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Tenuto conto del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97.

Ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

Dato atto che il presente provvedimento non produce effetti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi degli artt. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, così come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14 giugno 2021;

determina

1. Di approvare le modifiche evidenziate in premessa all'articolo 3 dello schema di Convenzione recante "L.R. n. 1/2019 e L.R. n. 28/2015 – approvazione dello schema di convenzione tipo regolante i rapporti intercorrenti tra la Regione Piemonte e gli Organismi collettivi di difesa (ex-D.Lgs n. 102/2004), per l'esecuzione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie a trasferire, alle imprese associate o consorziate ai medesimi, il contributo regionale destinato al sostegno finanziario per le polizze agevolate in zootecnia.", il cui testo integrale e modificato del predetto art. 3 è il seguente:

Articolo 3

(Responsabilità ed obblighi delle parti)

1. Per il soddisfacimento dell'interesse congiunto di operatività di quanto indicato nella presente convenzione:

Al Settore spetta:

- la predisposizione di criteri e modalità di presentazione delle domande, da parte dell'OCD, per ottenere il contributo regionale per le polizze agevolate in zootecnia, ai sensi della normativa richiamata in premessa, da trasferire ai propri associati che hanno stipulato polizze assicurative zootecniche per il tramite dell'OCD di appartenenza;
- mettere a disposizione dell'OCD i servizi informatici del SIAP necessari all'esecuzione dell'attività oggetto della presente convenzione.

All'OCD spettano i seguenti adempimenti:

- concedere il contributo regionale alle imprese agricole beneficiarie della presente misura di aiuto – entro 90 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD - solo dopo un proprio provvedimento formale di concessione dell'aiuto (con delibera dell'organo amministrativo), conclusa la richiamata procedura di verifica Deggendorf e degli Aiuti già concessi, riportando altresì sia nel provvedimento di concessione, sia in quello di erogazione, l'indicazione dell'avvenuta acquisizione delle visure (Deggendorf e Aiuti già concessi) ed i relativi codici e riportando altresì, nel provvedimento di concessione, anche il codice di pre-registrazione della concessione nel SIAN (SIAN-COR) per ciascun beneficiario;
- erogare il contributo regionale al beneficiario finale proprio consorziato (che ha aderito ad una o più polizze per la copertura dei danni in zootecnia stipulate dall'OCD e agevolate con il finanziamento regionale), in maniera diretta, come trasferimento bancario o postale in modalità che ne assicuri la tracciabilità e dunque senza l'uso del contante, o in maniera indiretta, come trasferimento dell'aiuto al beneficiario finale, attraverso l'utilizzo di forme di compensazione di riduzione di costi consortili/associativi od assicurativi dovuti dal beneficiario a favore del OCD;

- fornire alla Regione Piemonte, entro 360 giorni dal Mandato di pagamento di ARPEA dell'importo di contributo regionale spettante all'OCD, la rendicontazione degli aiuti concessi ed erogati ai beneficiari finali per le polizze agevolate stipulate per conto dei propri consorziati, secondo le indicazioni fornite dal settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, comprensiva dei relativi codici VERCOR sugli aiuti di Stato e del SIAN-COR di pre-registrazione della concessione nel SIAN, nonché del successivo trasferimento dei dati relativo all'aiuto concesso ed erogato nell'apposita banca dati del SIAN (Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115), tramite la convalida della concessione;
- attenersi, qualora si avvali dei servizi informatici SIAP di Regata e del SIAN per l'interrogazione massiva di RNA, finalizzata all'ottenimento dei codici VERCOR e per l'inserimento dei dati relativi all'aiuto concesso ed erogato in SIAN, alle indicazioni operative ed ai Manuali d'uso forniti dal C.S.I. Piemonte o dalla Regione Piemonte, o dal SIAN, per quanto di rispettiva competenza;
- rispettare le norme sulla trasparenza degli aiuti (D.Lgs n. 33/2013);
- conservare la documentazione relativa all'aiuto regionale ricevuto e trasferito al beneficiario finale per un periodo di 10 anni dalla data di trasmissione della rendicontazione finale alla Regione Piemonte.

2. Di stabilire che gli Organismi collettivi di difesa firmatari della convenzione in oggetto, siano informati delle presenti modifiche al testo dell'articolo 3, attraverso un'apposita comunicazione sottoscritta da ciascun Organismo per accettazione e ritrasmissione al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

3. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non produce effetti, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale della Regione Piemonte.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino